

SENT. - [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Referendario dott.ssa Gaia Palmieri,
in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al [REDACTED] del registro di segreteria, proposto da [REDACTED] e rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del presente ricorso, dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia contro il Ministero della Difesa e l'Inps

cf

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ha impugnato le determinazioni del [REDACTED] con cui il Ministero della Difesa ha rigettato la sua richiesta di pensione privilegiata, presentata in data [REDACTED] ai sensi degli artt. 133 e 139 del D.P.R. 1092/73, per il divieto di cumulo tra tale trattamento e quello relativo al servizio svolto quale dipendente civile del Ministero della Difesa.

Il predetto Ministero, nel costituirsi in giudizio, pur richiamando la sentenza SR [REDACTED] che ammette il diritto al cumulo purchè il rapporto di servizio sia

diverso da quello che ha dato luogo alla pensione privilegiata, ha rimesso la questione alla competenza dell'INPS, presso cui, a far data dal [REDACTED] confluita la gestione delle pensioni normali e privilegiate del personale militare.

L'Inps ha eccepito l'insussistenza, nel caso di specie, di un pregresso accertamento della causa di servizio.

Tanto premesso in punto di fatto, si osserva in diritto che, la questione della possibilità di cumulo del trattamento pensionistico privilegiato con il trattamento di attività, in caso di transito dai ruoli militare a quelli civili della medesima amministrazione è stato già più volte esaminato dall' giurisprudenza contabile.

Si è affermato al riguardo che che, ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. n. 1092/1973, "la pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti... Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuità, la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c)." (da ultimo SEZ. Liguria n. 31 del 15.2.19, che richiama Sezioni Riunite (n. 21/QM/98), i medesimi principi sono stati ribaditi da SR 42/2017/QM).

Si può dunque affermare che il cumulo della pensione privilegiata con il trattamento di attività è ammesso purché il rapporto lavorativo sia diverso da quello che ha dato titolo alla pensione privilegiata.

Inoltre, già le Sezioni Riunite (n. 21/QM/98) hanno “ben chiarito la diversità di disciplina tra il cumulo della pensione ordinaria con il trattamento di attività e il cumulo della pensione privilegiata con il trattamento di attività... seguendo l’interpretazione delle SS.RR., anche nel caso in cui l’interessato a causa della propria inidoneità è transitato dal ruolo militare a quello civile della stessa Amministrazione della Difesa, il nuovo rapporto, pur derivando da quello che può dare titolo alla pensione privilegiata, ha i caratteri della diversità richiesti dall’art. 139 per l’ammissibilità del cumulo in argomento (su fattispecie analoga cfr. anche: Corte dei conti, Seconda Sez. Centrale di appello n. 640/2016)”.

Del resto, in punto di diversità del rapporto instauratosi a seguito del transito presso i ruoli civili dell’amministrazione nulla hanno dedotto le parti resistenti, pertanto tale requisito deve ritenersi alla stregua di una circostanza non contestata.

Tanto chiarito circa l’ammissibilità del cumulo, con riferimento, invece, alla dipendenza delle patologie sofferte da parte ricorrente da causa di servizio, presupposto del diritto al trattamento di privilegio, ai sensi dell’art. 64 e 67 del DPR 1092/73, rilevano il parere n. [REDACTED] ed il verbale della CMO di [REDACTED], non apparendo come condizione preclusiva la natura di atti endo-procedimentali degli stessi, atteso che il presente procedimento si è arrestato in senso negativo non per l’accertata insussistenza del necessario requisito sanitario, quanto per l’affermata vigenza del divieto di cumulo.

In conclusione, affermata la cumulabilità tra la pensione privilegiata e il trattamento di attività, il Giudicante, quindi, rimette gli atti all’I.N.P.S. [REDACTED] perché si pronunci nel merito, espletando la fase amministrativa riguardante l’accertamento

sulla classifica delle infermità denunciate, già riconosciute dipendenti da causa di servizio.

La complessità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe, riconoscendo il diritto di parte ricorrente al richiesto cumulo tra trattamento pensionistico privilegiato e trattamento di attività, rimettendo all'INPS l'accertamento e la determinazione sulla classifica delle infermità denunciate, già riconosciute dipendenti dagli atti di causa.

Compense le spese di lite. *egf*
Così deciso in N. [REDACTED]

Il Giudice

Giuseppe Pelicci

Depositata in Segreteria il [REDACTED]

IL DIRETTORE DELLA

SEGRETARIA

Beatrice Rossetto